

LOTTO 6

COPERTURA ASSICURATIVA DELLA
RESPONSABILITA' CIVILE AUTO E RISCHI DIVERSI
– Libro Matricola –

CIG: 85107805D5

Tra: AMSC Azienda Multiservizi Comunali S.p.A.
con sede in: Via Aleardo Aleardi, 70, Gallarate (VA)
Partita I.V.A./C.F.: 02279540120
e la Spett.le Compagnia Assicuratrice:
si stipula la presente:

***POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE
AUTO E RISCHI DIVERSI
Nr.***

Decorrenza della copertura: Ore 24:00 del 31.12.2020
Scadenza della copertura: Ore 24:00 del 31.12.2023
Scadenze annuali: Ore 24:00 del 31.12 di ogni anno
Tacito rinnovo (SI/NO - indicare): NO
Broker: Willis Italia S.p.A.

Sezione I - DEFINIZIONI.....	4
Sezione II - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	6
Art. 1: Durata, impostazione e revisione del contratto.....	6
Art. 2: Gestione del contratto.....	6
Art. 3: Riferimento alle norme di legge - Foro competente	6
Art. 4: Pagamento del premio - Termini di rispetto	6
Art. 5: Rinuncia al diritto di rivalsa	7
Sezione III - CONDIZIONI PARTICOLARI DELL' ASSICURAZIONE.....	8
Art. 6: Beni assicurati.....	8
Art. 7: Oggetto dell'assicurazione	8
Art. 8: Estensioni della garanzia	10
Art. 9: Massimali, somme assicurate e limiti di indennizzo – Criteri di liquidazione	10
Art. 10: Validità territoriale	10
Art. 11: Impostazione del contratto – Inclusioni e esclusioni	11
Art. 12: Denuncia dei sinistri – Impegni della Società	11
Art. 13: Gestione delle vertenze dei danni.....	12
Art. 14: Modalità per la liquidazione dell'indennizzo.....	12
Art. 15: Modalità e soggetti preposti alla determinazione del danno – Controversie.....	12
Art. 16: Costituzione del premio e regolazione annuale.....	13
Art. 17: Partecipazione delle Società – Associazione temporanea di imprese (operante se del caso).....	13
Art. 18: Trattamento dei dati	13
Art. 19: Disposizione finale.....	13
Art. 20: Tracciabilità dei flussi finanziari.....	13
Sezione IV - SCOPERTI, FRANCHIGIE, MASSIMALI E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO	15
Art. 1: Massimali, somme assicurate, limiti di indennizzo	15
Art. 2: Franchigie/scoperti.....	15
ELENCO DEI VEICOLI ASSICURATI	15
CONTEGGIO PREMIO DI POLIZZA	16

Sezione I - DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intende per:

Azienda o Ente: AMSC Azienda Multiservizi Comunali S.p.A., Assicurato e Contraente della polizza;

Assicurato: il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dalla assicurazione;

Contraente: il soggetto persona giuridica che stipula la assicurazione;

Attività del Contraente:

Società a capitale pubblico partecipata dagli Enti Locali. Attraverso le opere, garantisce i seguenti servizi a favore di Comuni della Provincia di Varese:

- Servizi integrati di mobilità;
- Impianti, dotazioni e infrastrutture di servizi vari;
- Esercizio di Farmacie;
- Gestione e conduzione di parcheggi;
- Gestione delle aree di sosta a pagamento;
- Gestione di impianti - di proprietà - di distribuzione metano per autotrazione
- Gestione di impianti fotovoltaici - di proprietà – per produzione di energia elettrica
- Proprietà di piscine ed impianti sportivi dati in gestione a terzi

L'esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, in ottemperanza a quanto indicato nel certificato CCIAA, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l'utilizzo di proprie strutture.

Società: la Compagnia assicuratrice e le eventuali mandanti nonché, laddove presenti, le Agenzie delle stesse (in gestione diretta o in economia) alle quali viene assegnato il contratto;

Broker: il Broker vigente Willis Italia Spa;

Assicurazione: il contratto di assicurazione;

Polizza: il documento che prova e regola la assicurazione;

Franchigia: la parte di danno indennizzabile espressa in cifra che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento;

Scoperto: la parte di danno indennizzabile espressa in percentuale che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento;

Sinistro: l'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società, in caso di sinistro;

Risarcimento: la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato, in caso di sinistro;

Liquidazione del danno: la determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo;

Annualità assicurativa o periodo assicurativo: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione;

Valore commerciale: il valore attribuito al veicolo in base all'anno della sua 1° immatricolazione dalle quotazioni *Eurotax* colore giallo (o altra pubblicazione di analoga diffusione e uso) dell'ultima edizione antecedente il momento del sinistro, sommato al valore che avevano a tale momento le parti accessorie in dotazione;

Danno totale: il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore al 70% del valore commerciale del veicolo; se inferiore, il danno è parziale;

Degrado: il deprezzamento dovuto all'età e allo stato di conservazione del veicolo;

Parti accessorie: l'installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optional, e quindi anche gli allestimenti speciali e le attrezzature e strumentazioni fisse;

Optionals: l'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino.

Eventi socio politici e atti vandalici: i tumulti popolari, gli scioperi, le sommosse, gli atti di sabotaggio, terrorismo, vandalismo, compresi atti o disposizioni di Autorità per contrastare tali eventi;

Eventi naturali: le trombe d'aria, gli uragani, le alluvioni, le inondazioni, il vento in genere, le mareggiate, i fulmini, gli smottamenti di terreno, la caduta di neve o ghiaccio, la grandine, le valanghe, le slavine, gli eventi sismici, nonché i danni da crolli o da cose trasportate o cadute in conseguenza di tali eventi;

Ricorso terzi: le conseguenze della responsabilità civile che gravino sull'Assicurato ai sensi degli artt. 2043 e seguenti del Cod. Civ., per danni prodotti a cose mobili ed immobili dei vicini o di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. Rientrano in tale voce anche i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di beni o di attività di terzi.

Sezione II - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1: Durata, impostazione e revisione del contratto

La copertura assicurativa ha la durata indicata nel frontespizio di polizza (ove sono indicate anche le scadenze annuali intermedie) e non è prorogabile automaticamente.

È facoltà di ciascuna delle parti recedere dal contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall'una all'altra parte – e anticipata a mezzo telefax - almeno 120 (centoventi) giorni prima di tale scadenza, fermo che non è consentito alla Società assicuratrice inviare disdetta / recesso solo per una o alcune delle garanzie previste.

È inoltre facoltà del Contraente notificare alla Società la prosecuzione del contratto alle medesime condizioni normative ed economiche fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni immediatamente successivi alla sua scadenza naturale, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.

Art. 2: Gestione del contratto

La gestione e assistenza nell'esecuzione del contratto è affidata al broker di assicurazione.

Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., l'Azienda e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker; la Società dà atto che il pagamento dei premi al broker è liberatorio per la Azienda, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10° giorno del mese successivo a quello in cui il broker ha comunicato alla Società l'avvenuto incasso.

Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica - avverranno anch'esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse (ad eccezione della comunicazione di disdetta/recesso del contratto stesso che dovrà essere effettuata esclusivamente dalle parti con lettera raccomandata A.R.).

Art. 3: Riferimento alle norme di legge - Foro competente

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole all'Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dal Cod. Civ., nonché quelle per la Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile veicoli e natanti a motore, nel testo vigente.

Per le controversie riguardanti l'applicazione del contratto, è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede l'Azienda.

Art. 4: Pagamento del premio - Termini di rispetto

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

È data facoltà al Contraente di effettuare il pagamento della prima rata di premio, entro i 90 giorni successivi alla data di decorrenza del contratto.

È data inoltre facoltà al Contraente di effettuare il pagamento del premio di regolazione disposto dal corrispondente articolo di polizza e di eventuali variazioni contrattuali entro 90 giorni dalla data di ricezione delle appendici.

Se il Contraente non paga i premi, o le rate di premio, successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le

successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Per i contratti scaduti, il mancato pagamento del premio di regolazione nei termini stabiliti libera la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, dall'obbligo per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Art. 5: Rinuncia al diritto di rivalsa

1. Per le garanzie RCA di cui alla lett. A) dell'art. Oggetto dell'Assicurazione che segue si conviene che la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o locatario del veicolo o dell'Assicurato nei casi di:

- a. danni subiti da trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, non conforme alle disposizioni legislative e/o regolamentari vigenti in materia, o alle indicazioni della carta di circolazione;
- b. veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza e/o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, quando il fatto sia stato sanzionato o fosse sanzionabile ai sensi della normativa vigente;
- c. veicolo guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore.

La rinuncia alla rivalsa non è operante nel caso in cui la Azienda fosse a conoscenza, prima del sinistro, delle esistenza delle fattispecie sopra menzionate.

In ogni caso, la Società rinuncia alla rivalsa nel caso in cui il veicolo sia condotto, al momento del sinistro, da persona:

- non ancora in possesso della prescritta patente di guida, ma che ha già superato con esito favorevole gli eventuali esami teorico / pratico richiesti;
- con patente di guida scaduta, per la quale sia già stato chiesto il rinnovo o, diversamente, per la quale il rinnovo non sia stato chiesto involontariamente.

2. Per le restanti garanzie di cui al medesimo articolo si conviene che, salvo il caso di dolo, la Società dichiara di rinunciare all'azione di surroga che possa competerle nei confronti dei componenti gli Organi e/o Organismi istituzionali, dei direttori, dirigenti, dipendenti, preposti, collaboratori e operatori della Azienda, o altri soggetti a cui l'Azienda abbia concesso in uso il veicolo.

Sezione III - CONDIZIONI PARTICOLARI DELL' ASSICURAZIONE

Art. 6: Beni assicurati

I beni assicurati mediante il presente contratto sono i veicoli e i natanti – di seguito complessivamente definiti veicoli - di proprietà od in uso o locazione.

Art. 7: Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura i veicoli come sopra individuati, per:

- A) la responsabilità civile, di seguito definita garanzia RCA:
1. obbligatoria, secondo quanto definito e regolato dalla normativa vigente in materia,
 2. dei trasportati, ovvero il pagamento dei danni cagionati a terzi per fatto involontario delle persone trasportate dal veicolo;
- compresi i risarcimenti di cui agli artt. 149 e 150 del D. Lgs. n. 209/2005
- B) i danni materiali verificatisi in conseguenza anche di uno solo dei seguenti eventi, limitatamente ai veicoli per i quali nell'elenco allegato è indicato il valore da assicurare, definiti garanzie ARD:
1. incendio
 2. azione del fulmine
 3. esplosione o scoppio del serbatoio e/o dell'impianto di alimentazione
 4. furto o tentato furto, totale o parziale, anche se commessi per asportare oggetti non assicurati posti all'interno del veicolo
 5. rapina e/o estorsione
 6. atti vandalici e/o eventi socio politici
 7. eventi naturali.
- C) il ricorso terzi;
- D) l'indennizzo delle spese comunque sostenute dalla Azienda:
1. a causa dello smarrimento o sottrazione delle chiavi o congegni elettronici di apertura / chiusura del veicolo, o per lo sbloccaggio e ripristino del sistema antifurto;
 2. in caso di danno che comporti la perdita totale del veicolo, per il rateo della tassa automobilistica riferito al periodo residuo che non verrà fruito;
 3. a seguito dell'attivazione dell'airbag per incidente da circolazione oppure per cause accidentali;
 4. per la rottura dei cristalli costituenti parte integrante del veicolo dovuta a causa accidentale e/o di terzi;
 5. per i danni da imbrattamento subiti dal veicolo nonché per i danni materiali verificatisi al suo interno in conseguenza di attività di soccorso e/o trasporto, anche di vittime di incidenti stradali;
 6. per il traino o recupero del veicolo impossibilitato a procedere a seguito di un sinistro tutelato dalla presente polizza;
 7. fino alla comunicazione dell'avvenuto ritrovamento, successivo a furto totale o rapina, per il parcheggio e/o la custodia disposti dalla Pubblica Autorità, nonché per l'eventuale dissequestro del veicolo.
 8. **Garanzia Ritiro Patente (NON OPERANTE, salvo miglioria in offerta tecnica)**
Per Ritiro Patente si intende:
- a) **La sospensione della patente**, cioè la sanzione adottata dall'Autorità competente, che comporta la perdita temporanea della disponibilità del documento di guida.

- b) **La revoca della patente**, cioè la sanzione adottata dall'Autorità competente, che comporta la perdita definitiva della disponibilità del documento di guida.

La Società si obbliga a corrispondere al Contraente persona giuridica l'indennità giornaliera indicata in Polizza, a copertura del pregiudizio economico derivante da provvedimenti di Ritiro della patente di guida subito dai propri dipendenti e collaboratori, nelle seguenti ipotesi:

- sospensione disposta dal prefetto o dal Giudice con sentenza di condanna per omicidio colposo o lesioni personali colpose conseguenti a violazioni di norme del Codice della Strada;
- sospensione conseguente all'inadempimento da parte del conducente dell'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente abbiano subito un danno alla persona in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento. ***La garanzia opera a condizione che il conducente venga prosciolto o assolto dall'imputazione del reato di fuga o omissione di soccorso.***

La Società assicura inoltre il pagamento dell'indennità anche in conseguenza di infrazione ai seguenti articoli del Codice della Strada che abbiano determinato la Sospensione o la Revoca della patente:

- art. 6 regolamentazione della circolazione fuori dai centri abitati
- art. 10 veicoli eccezionali e trasporti in condizione di eccezionalità
- art. 62 massa limite
- art. 142 limite di velocità
- art. 143 posizione dei veicoli sulla carreggiata
- art. 145 precedenza
- art. 147 comportamento ai passaggi a livello
- art. 148 sorpasso
- art. 149 distanza di sicurezza tra veicoli
- art. 150 incrocio tra veicoli nei passaggi ingombranti o sulle strade di montagna
- art. 164 sistemazione del carico sui veicoli
- art. 176 comportamenti durante la circolazione sulle autostrade
- art. 179 cronotachigrafo e limitatore di velocità.

In particolare, per le infrazioni agli artt. 6 – 10 – 62 – 164 -179, l'indennità giornaliera convenuta verrà liquidata solo a seguito presentazione di ricorso e del suo accoglimento da parte dell'Autorità competente.

Esclusioni:

L'Assicurazione non opera nei casi in cui:

- a) negli ultimi 5 anni nei confronti del Conducente, siano stati adottati provvedimenti di Ritiro della patente prima della stipulazione del contratto senza che la circostanza sia stata resa nota alla Società;
- b) l'Assicurato/conducente guidi il veicolo senza essere abilitato ai sensi di legge o partecipi a competizioni e relative prove;
- c) il Ritiro della patente sia conseguente a guida in stato di ebbrezza (art. 186 del Codice della Strada) o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 del Codice della Strada);
- d) il Ritiro della patente avvenga in relazione a fatti dolosi compiuti dall'Assicurato/conducente, nonché in caso di condanna per il reato di fuga o omissione di soccorso (art. 189 del Codice della Strada);
- e) il veicolo guidato sia adibito ad uso diverso da quello indicato nel libretto di circolazione o prescritto dalle leggi vigenti.

E) il risarcimento delle spese comunque sostenute dalla Azienda, limitatamente ai veicoli indicati nell'elenco allegato contrassegnati dalla lettera K, a seguito di:

1. collisione con altri veicoli;
2. urto contro qualsiasi ostacolo;
3. ribaltamento;
4. uscita di strada.

Art. 8: Estensioni della garanzia

L'assicurazione, nell'ambito del massimale della garanzia RC auto, comprende anche i danni:

- ◇ causati dalla circolazione e sosta dei veicoli assicurati in aree private;
- ◇ derivanti da rimorchi in sosta, se staccati dal veicolo trainante, o da manovre a mano;
- ◇ sofferti dalle persone trasportate su autocarri ed altri veicoli non destinati al trasporto di persone;
- ◇ sofferti dalle persone trasportate anche durante le operazioni di salita o discesa delle stesse quando sono effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici;
- ◇ causati a terzi nella esecuzione di operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, effettuate con l'impiego di mezzi o dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo stesso;
- ◇ sofferti dai trasportati portatori di handicap durante la loro salita o discesa effettuata con l'ausilio di mezzi meccanici;
- ◇ conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua e/o del suolo causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide o gassose dal veicolo assicurato, sia esso in circolazione che non;

e comprende altresì, nell'ambito del valore assicurato per la garanzia ARD, i danni:

- ◇ alle parti accessorie fornite dalla casa costruttrice e agli accessori audiovisivi (autoradio, telefono, impianto radio, fari antinebbia, sirena ecc.) e di condizionamento, nonché agli allestimenti speciali e alle attrezzature e strumentazioni fisse e/o amovibili, in dotazione al veicolo.

Art. 9: Massimali, somme assicurate e limiti di indennizzo – Criteri di liquidazione

L'ammontare del danno risarcibile, entro i limiti delle somme assicurate e di risarcimento di seguito specificate, è determinato con le seguenti modalità:

- a) per i danni di cui alle lettere A) e C) dell'art. Oggetto dell'assicurazione, la somma che l'Azienda deve corrispondere a titolo di risarcimento a terzi, fino alla concorrenza dell'importo quale massimale unico per sinistro per ciascun veicolo indicato alla successiva Sezione IV, art. 1;
- b) per i danni di cui alle lettere B) ed E) dell'art. Oggetto dell'assicurazione, fino alla concorrenza dell'importo riportato dal Libro Matricola più avanti disciplinato, che identifica i veicoli assicurati ed i rispettivi valori:
 - ◇ in caso di danno parziale, la spesa necessaria per riparare o ripristinare le parti del bene danneggiato, senza tenere conto del degrado d'uso fino alla concorrenza di un importo corrispondente al 20% (ventiprocento) del valore commerciale del veicolo interessato, e con applicazione del degrado d'uso per l'importo del danno eccedente tale percentuale;
 - ◇ in caso di perdita totale del veicolo, il risarcimento verrà conteggiato sulla base del valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.

Qualora in caso di sinistro il valore commerciale del veicolo risulti essere superiore a quanto riportato dal Libro Matricola, non verrà applicata la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Cod. Civ. qualora il valore commerciale risulti superiore al valore assicurato fino alla concorrenza del 20% (ventiprocento) di quest'ultimo; qualora invece il valore commerciale del veicolo risultasse eccedente tale tolleranza, l'applicazione della regola proporzionale avverrà solo sull'eccedenza.

- c) per le spese di cui alla lettera D) dell'art. Oggetto dell'assicurazione, il risarcimento avverrà fino alla concorrenza per ciascuna spesa dell'importo per sinistro indicato alla Sezione IV, art. 1.

Art. 10: Validità territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, dei Paesi CEE e/o per i quali è previsto il rilascio della Carta Verde.

Art. 11: Impostazione del contratto – Inclusioni e esclusioni

Impostazione del contratto – Inclusioni ed esclusioni

L'indicazione dei veicoli assicurati viene effettuata mediante un Libro Matricola riportante per ogni veicolo:

- ◇ marca e modello
- ◇ numero di targa o, in assenza, altro elemento identificativo
- ◇ tipo veicolo
- ◇ cavalli fiscali / potenza, cilindrata, numero posti o peso complessivo a pieno carico
- ◇ tipo di alimentazione
- ◇ anno di 1° immatricolazione
- ◇ valore assicurato
- ◇ tariffa applicata e classe di merito
- ◇ data di inclusione ed eventuale data di esclusione

oltre a ogni altra indicazione necessaria per la determinazione degli importi di premio.

Per i veicoli omologati per il traino di rimorchi, la copertura assicurativa è automaticamente estesa a tale fattispecie senza necessità di specifica comunicazione o pattuizione.

In caso di variazioni, inclusioni od esclusioni di veicoli in corso di annualità, la Azienda ne darà comunicazione alla Società per il tramite del broker, anche mediante posta elettronica, e la Società si impegna

- a dare efficacia alla copertura assicurativa, o alla esclusione, dalle ore 24 del giorno di ricevimento di tale comunicazione
- in caso di inclusione, a far pervenire direttamente alla Azienda il contrassegno / certificato di assicurazione entro le ore 10 del giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della comunicazione di variazione.

In caso di alienazione di un veicolo assicurato assoggettato alla formula tariffaria Bonus/Malus, con conseguente trasferimento di proprietà del veicolo stesso e sua sostituzione con altro veicolo, la applicazione è resa valida per tale altro veicolo che conserverà pertanto la classe di merito del veicolo sostituito.

Il mantenimento della classe di merito potrà avvenire unicamente se:

- il veicolo escluso e il veicolo incluso appartengono al medesimo settore tariffario,
- la esclusione e la inclusione sono contestuali.

Qualora la Azienda abbia in buona fede fornito dichiarazioni errate od inesatte, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fermo il suo diritto di richiedere l'eventuale quota di premio non percepita.

Art. 12: Denuncia dei sinistri – Impegni della Società

La denuncia del sinistro verrà effettuata per iscritto dalla Azienda, per il tramite del broker, entro dieci giorni dalla data dell'evento o da quando l'Ufficio Assicurazioni ne è venuto a conoscenza, e conterrà l'indicazione del giorno e luogo in cui si è verificato l'evento, la descrizione circostanziata, i riferimenti testimoniali e tutte le ulteriori informazioni che possono consentire la più ampia comprensione, oltre alle attestazioni rilasciate dalle Autorità eventualmente intervenute e, in caso di evento che riguardi gli artt. 149 e 150 del D. Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e il conseguente D.P.R. 18 luglio 2006 n. 254, la modulistica compilata.

In caso di evento che riguardi le garanzie di cui ai punti 4, 5 e 6 lettera B) dell'art. Oggetto dell'assicurazione, dovrà inoltre essere fornita copia della denuncia presentata alla competente Autorità Giudiziaria.

La Azienda farà altresì pervenire quanto prima alla Società ogni eventuale successiva comunicazione che dovesse pervenire.

La Società fornirà semestralmente all'Azienda per il tramite del broker, un elenco riepilogativo dei sinistri denunciati dall'inizio del contratto assicurativo, riportante:

- la numerazione attribuita
- la data di accadimento
- la targa del veicolo assicurato coinvolto
- le iniziali della controparte, laddove presente
- lo stato del sinistro
- l'importo stimato per la sua definizione, o
- l'importo liquidato
- nonché, per i sinistri di cui alle lettere B e successive dell'art. 6 e qualora il sinistro sia stato respinto, i motivi della sua reiezione.

È facoltà dell'Azienda richiedere ed obbligo della società fornire lo stesso riepilogo anche in altre occasioni qualora l'Azienda lo richieda.

Art. 13: Gestione delle vertenze dei danni

In caso di sinistro che riguardi le garanzie di cui alle lettere A) e C) dell'art. Oggetto dell'assicurazione, laddove ne ricorrano le circostanze la difesa stragiudiziale e giudiziale, civile o penale, per eventuali azioni promosse contro la Azienda è assunta direttamente dalla Società la quale agisce in nome e per conto della stessa, che è tenuta a prestare la propria collaborazione.

Il legale sarà scelto dalla Società in comune accordo con la Azienda; in caso di disaccordo, è facoltà della Azienda nominare un proprio legale da affiancare al legale della Società.

Qualora l'interesse della Società nella gestione della lite cessi durante lo svolgimento del processo, le anzidette spese rimangono a carico della Società fino a esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova.

Art. 14: Modalità per la liquidazione dell'indennizzo

In caso di sinistro che riguardi le garanzie di cui alle lettere B) e D) ed E) dell'art. Oggetto dell'assicurazione la Società, ricevuta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento di tali documenti.

In caso di danno da furto e/o rapina l'assicurato è esonerato dalla presentazione del certificato di chiusa inchiesta preliminare; l'assicurato stesso, quietanzando, si obbliga a presentare alla Società non appena possibile, un certificato attestante la chiusura dell'indagine preliminare per l'evento di cui al presente sinistro ed a rimborsare l'indennizzo percepito, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data del presente pagamento, qualora dagli atti dell'indagine preliminare o dall'eventuale successivo giudizio, il danno dovesse risultare non indennizzabile a termini di polizza.

Art. 15: Modalità e soggetti preposti alla determinazione del danno – Controversie

Per le garanzie di cui alle lettere B) e D) ed E) dell'art. Oggetto dell'assicurazione, la determinazione della natura del danno e la valutazione delle conseguenze dannose attribuibili all'evento sono effettuate dalla Società e dalla Azienda: a tal fine, la Società invierà a quest'ultima una proposta di indennizzo.

Qualora la Azienda non intenda accettare la proposta pervenuta, la valutazione delle conseguenze attribuibili all'evento verrà, su domanda della stessa, deferita ad un collegio di tre periti nominati uno dalla Società, uno dalla Azienda ed il terzo in accordo tra i primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha sede la Azienda.

I periti, tenendo presenti le condizioni negoziali contenute nel presente contratto, decideranno a maggioranza. La loro decisione sarà impegnativa per le parti ed inappellabile anche in eventuale mancanza di sottoscrizione del perito dissenziente.

Art. 16: Costituzione del premio e regolazione annuale

Per le garanzie di cui alla lettera A) dell'art. Oggetto dell'assicurazione, il premio è costituito dall'applicazione della forma tariffaria offerta dalla Società.

Per le restanti garanzie, il premio viene computato moltiplicando la aliquota di tasso promille convenuta per ciascuna tipologia di veicoli assicurati per i corrispondenti valori, o applicando il premio unitario o complessivo convenuto.

Il premio di ciascuna annualità risulta costituito da una rata pagata anticipatamente, computata sulla base delle indicazioni fornite dalla Azienda alla stipulazione del contratto ovvero, per le annualità successive, aggiornati nei termini di cui all'art. Impostazione del contratto – Inclusioni e Esclusioni che precede, e in base agli adeguamenti dei valori assicurati, e da una regolazione computata sulle variazioni intervenute nel corso della annualità assicurativa.

Art. 17: Partecipazione delle Società – Associazione temporanea di imprese (operante se del caso)

Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza è effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti la Associazione Temporanea di Imprese:

⇒ Compagnia ... Società mandataria

⇒ Compagnia ... Società mandante

Il termine "Società" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l'Associazione Temporanea di Imprese.

La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.

Le Società convengono che l'incasso dei premi di polizza avverrà per il tramite del broker, che provvederà a corrisponderlo a ciascuna Società secondo le rispettive quote percentuali di partecipazione alla Associazione Temporanea di Imprese:

⇒ Compagnia ... Quota xx%

⇒ Compagnia ... Quota xx%

Art. 18: Trattamento dei dati

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 19: Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla associazione temporanea di imprese (se esistente).

Art. 20: Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera) , sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relati-

vamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cc e dell'art. 3, c. 8 della Legge.

Sezione IV - SCOPERTI, FRANCHIGIE, MASSIMALI E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO

Art. 1: Massimali, somme assicurate, limiti di indennizzo

Articolo	Garanzia	Massimale / somme ass.te/ Limite di indennizzo
Sez. III, art. 8, lett. A)	Responsabilità Civile Auto (RCA)	€ 30.000.000,00 per sinistro € 32.000.000,00 per sinistro per gli autobus
Sez. III, art. 8, lett. B)	Auto Rischi Diversi (ARD)	Valore commerciale
Sez. III, art. 8, lett. C)	Ricorso terzi	€ 1.000.000,00 per sinistro
Sez. III, art. 8, lett. D)	Spese aggiuntive	€ 2.500,00 per sinistro
Sez. III, art. 8, lett. E)	Kasko	Valore commerciale

Art. 2: Franchigie/scoperti

Articolo	Garanzia	Franchigia
Sez. III, art. 8, lett. B)	Auto Rischi Diversi (ARD)	€ 250,00
Sez. III, art. 8, lett. C)	Ricorso terzi	Nessuna
Sez. III, art. 8, lett. D)	Spese aggiuntive	Nessuna
Sez. III, art. 8, lett. E)	Kasko	€ 250,00

ELENCO DEI VEICOLI ASSICURATI

Come da file "Elenco_veicoli.xls"

CONTEGGIO PREMIO DI POLIZZA

Garanzie sub A) art. 6 - RCA

Premio imponibile complessivo R.C.A.	€	...
--------------------------------------	---	-----

Garanzie sub B) art. 6 - ARD

Premio imponibile complessivo per le garanzie sub B) art. 6: €
--

Garanzie sub C) e D) art. 6 – Ricorso terzi e garanzie accessorie
--

Premio imponibile complessivo Garanzie sub C) e D) art. 6	€	...
---	---	-----

Garanzie sub E) art. 6 - Kasko

Premio imponibile complessivo per la garanzia sub E) art. 6 : €

Totale premio imponibile A)+B)+C)+D)+E)	€	...
---	---	-----

Imposte R.C.A.	€	...
----------------	---	-----

Importo per S. S. N.	€	...
----------------------	---	-----

Imposte A.R.D.	€	...
----------------	---	-----

TOTALE PREMIO LORDO ANNUO	€	...
----------------------------------	---	-----

Totale premio annuo comprese imposte (in lettere)		...
--	--	-----

PAGINA DA NON COMPILARE IN SEDE DI OFFERTA